Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **Roma - Mercoledì, 7 settembre 1927 - Anno V** — **Numero 207**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1867.

REGIO DECRETO 14 luglio 1927, n. 1376.

Riconoscimento giuridico della Federazione sindacale fascista dell'industria laniera e dell'Associazione fascista dell'industria laniera italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 10 gennaio 1927 con la quale la Confederazione generale fascista dell'industria italiana

chiede il riconoscimento giuridico della Federazione sindacale fascista dell'industria laniera, e la successiva domanda 30 marzo 1927 con la quale la detta Confederazione chiede che sia pure riconosciuta l'Associazione fascista dell'industria laniera italiana costituita per gli scopi di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, a favore dell'industria stessa;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 36 e 40 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione 1° luglio 1926, n. 1130, alla Federazione sindacale fascista dell'industria laniera, aderente alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana; ed è attribuita la personalità giuridica, a norma dell'art. 36 ultimo comma del citato regolamento 1° luglio 1926, all'Associazione fascista dell'industria laniera italiana costituita per gli scopi di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, a favore dell'industria laniera.

Sono approvati gli statuti della Federazione e dell'Associazione predette secondo i testi che si allegano al presente decreto e che sono firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' fatta riserva di provvedere, a termine di legge, circa l'approvazione della nomina dei dirigenti la suindicata Federazione.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, sono applicabili anche nei rapporti della Federazione e dell'Associazione di cui all'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 263, *foglio* 97. — FERRETTI.

Statuto della Federazione sindacale fascista dell'industria laniera.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Roma, la « Federazione sindacale fascista dell'industria laniera ».

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore, ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dalla Confederazione e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le ditte datrici di lavoro esercenti nel Regno l'industria laniera.

Art. 3.

La Federazione è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, e dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

La Federazione ha per scopo:

a) di curare la tutela generale dell'industria laniera, studiando e risolvendo, nei quadri ed in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione, i problemi relativi alla industria stessa;

b) di promuovere l'unione e la collaborazione degli industriali italiani esercenti l'industria laniera e di cooperare alla tutela degli interessi economici e morali dei soci, nonchè all'incremento e al miglioramento della produzione, in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

c) di promuovere qualsiasi iniziativa (o collaborare alla sua attuazione) la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e dei loro dipendenti;

d) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti dell'industria laniera in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

e) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

Gli scopi di cui al comma *b*) sono perseguiti attraverso l'opera dell'Associazione dell'industria laniera italiana, giuridicamente riconosciuta come istituto costituito per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 5.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione istituirà gli uffici e servizi necessari per lo studio degli argomenti che interessino la produzione industriale da essa specialmente rappresentata, ed i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori.

Art. 6.

La Federazione è formata:

a) dalle sezioni di ditte esercenti l'industria laniera, costituite presso le Unioni territoriali aderenti alla Confederazione;

b) dalle ditte esercenti l'industria laniera, inscritte alle dette Unioni territoriali, le quali non si siano potute raggruppare in distinta sezione di categoria.

La inscrizione delle sezioni di cui alla lettera *a*) e delle ditte di cui alla lettera *b*) avviene su domanda della competente Unione territoriale, e, nei casi in cui l'Unione non provveda in proposito, in seguito a disposizione della Confederazione.

Se la Federazione non intende ammettere qualche sezione o ditta, deve sottoporne le ragioni alla Confederazione, la

quale decide in merito. Contro le decisioni di questa è ammesso, in ultima istanza, ricorso al Ministero delle corporazioni.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle sezioni e ditte regolarmente inscritte ed in regola col versamento dei contributi.

Art. 7.

La Federazione ha facoltà, con deliberazione del Consiglio direttivo e col consenso della Confederazione, di suddividere nel proprio seno le ditte, ad essa appartenenti, in gruppi nazionali, corrispondentemente alle specialità dei singoli rami di produzione.

In ogni caso però la rappresentanza nei rapporti esterni spetta esclusivamente alla Federazione.

Art. 8.

L'adesione alla Federazione importa per le sezioni e ditte, aderenti a norma dell'art. 6, un impegno triennale, che alla scadenza s'intende rinnovato per uguale periodo di tempo, qualora non pervenga deliberazione di recesso da parte dell'Unione territoriale interessata.

Tale deliberazione non ha effetto se non viene comunicata alla Federazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, e non libera le sezioni o ditte interessate dagli impegni e dalle obbligazioni che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

L'Unione territoriale interessata deve sempre chiedere il recesso per quelle ditte, non appartenenti a distinte sezioni di categoria aderenti alla Federazione, le quali cessino di esercitare l'industria laniera.

Cessano pure di appartenere alla Federazione le ditte le quali per qualsiasi ragione non facciano più parte della competente Unione territoriale.

Art. 9.

I rapporti fra la Federazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Il funzionamento interno delle singole sezioni è regolato dalle norme stabilite dalla competente Unione territoriale ed approvate dalla Confederazione.

Art. 10.

L'assemblea generale è formata dai capi delle sezioni associate e da delegati designati dalle sezioni stesse, in ragione di un delegato per ogni 1000 dipendenti o frazione non inferiore ai 500.

Le ditte isolate, non riunite in sezione, che raggiungono il numero di 500 dipendenti nominano ciascuna un delegato.

Le altre ditte isolate, non riunite in sezioni, le quali non raggiungono ciascuna i 500 dipendenti, sono considerate come un'unica sezione e nominano un delegato per ogni 1000 dipendenti o frazione non inferiore a 500.

Le sezioni aderenti avranno diritto in ogni tempo di sostituire i loro delegati dandone preavviso scritto alla Federazione. Non potranno però nominare delegati muniti di temporaneo mandato o investiti della facoltà di partecipare soltanto a determinate riunioni o deliberazioni.

La determinazione del numero dei delegati spettanti a ciascuna sezione è fatta annualmente dal Consiglio direttivo secondo le disposizioni di cui sopra.

Ciascuna sezione, appena avuta comunicazione del numero dei delegati ad essa attribuiti, dovrà provvedere alla designazione dei delegati stessi. Per i delegati delle ditte isolate con meno di 500 dipendenti, si procede a votazione per corrispondenza: ciascuna ditta ha tanti voti quanti sono i suoi dipendenti.

Art. 11.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dalla presidenza della Federazione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto da almeno un terzo delle sezioni. In caso di urgenza la convocazione può esser fatta anche con telegramma due giorni prima della riunione.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà del numero totale dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati, purchè però non inferiore ad un terzo del numero totale dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente, i revisori dei conti, in numero di tre, e i membri del Consiglio direttivo; discute ed approva il bilancio consuntivo e determina le direttive che la Federazione deve seguire per il suo funzionamento, per la trattazione dei problemi che interessano l'industria e per le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno. I revisori dei conti durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Ciascun capo sezione o delegato ha diritto ad un voto. Ogni delegato non può avere più di cinque deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le modificazioni al presente statuto non sono valide se non vengono approvate dalla maggioranza dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo è composto di 18 membri eletti dall'assemblea che durano in carica due anni e sono rieleggibili. Esso elegge nel suo seno due vice-presidenti ed un tesoriere-economo, che durano in carica due anni e sono rieleggibili. Nomina inoltre ogni anno altri tre membri scelti nel suo seno, che col presidente, i vice-presidenti ed il tesoriere-economo costituiscono la Giunta esecutiva.

Art. 13.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunisce ordinariamente almeno ogni quattro mesi; straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo di approvare il bilancio preventivo e di deliberare, in base alle istruzioni della Confederazione, la misura dei contributi legali.

Spetta anche al Consiglio direttivo di determinare, in sede di approvazione di bilancio, gli eventuali contributi suppletivi da richiedersi alle sezioni o ditte dipendenti, che non potranno eccedere la misura massima del contributo legale spettante alla Federazione.

Le deliberazioni relative sono soggette all'approvazione della Confederazione.

Spetta inoltre ad esso di deliberare su tutti gli altri provvedimenti indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza della Federazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dalla Federazione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti alla Federazione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

Il presidente viene eletto dall'assemblea; dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento da uno dei vice presidenti, separatamente ed in ordine di anzianità, dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata con R. decreto a termini della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 16.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'esplicazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle sezioni e delle ditte;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *d*) dell'art. 4;

d) prende tutte le deliberazioni necessarie per il funzionamento della Federazione;

e) delibera sull'applicazione della censura alle sezioni e ditte associate a termini delle disposizioni dell'art. 24;

f) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 17.

Le adunanze del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva possono essere anche tenute fuori della sede sociale.

Art. 18.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nell'assemblea che i titolari, gerenti, membri del Consiglio d'amministrazione, direttori generali o institori di aziende aderenti, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 19.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sovraintende il tesoriere-economo eletto dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 12.

Il tesoriere-economo dovrà curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio da parte delle Associazioni confederate.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 20.

Le sezioni aderenti sono tenute a fornire alla Federazione tutti gli elementi, le notizie e i dati che siano da questa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti della Federazione.

Le sezioni sono tenute altresì ad osservare tutte le disposizioni e istruzioni impartite dai competenti organi direttivi della Federazione; per quelle relative ai rapporti di lavoro, tali disposizioni ed istruzioni saranno emanate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Confederazione.

Uguali obblighi hanno le ditte non inquadrate in distinte sezioni territoriali; i rapporti con la Federazione, nell'interesse di tali ditte, sono tenuti attraverso l'Unione territoriale di cui fanno parte.

Art. 21.

La Federazione può chiedere alla Confederazione che non conceda l'autorizzazione alla stipulazione di contratti collettivi, riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati, senza il suo preventivo assenso, e può, con preventiva autorizzazione della Confederazione, avocare a sè qualsiasi questione o vertenza riferentesi sempre ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Ha pure facoltà di intervenire a titolo di assistenza nelle trattative per la stipulazione di qualsiasi contratto di lavoro riferentesi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 22.

La Federazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che anche indirettamente possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge o dallo statuto, o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 23.

La Federazione può, previa autorizzazione della Confederazione:

a) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro;

b) intervenire in ogni stadio o grado di giudizio per tutte le controversie proposte davanti alla Magistratura del lavoro riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 24.

La Giunta esecutiva, su proposta del presidente, ha facoltà di deliberare la censura alle sezioni e ditte associate che non osservino le istruzioni emanate dalla Federazione.

In caso di recidiva di tale inosservanza, o qualora risultino alla Federazione fatti di particolare gravità a carico di sezioni e ditte associate, la Giunta esecutiva ha altresì facoltà di proporre alla Confederazione l'applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico del capo della sezione, delle ditte ad essa aderenti o della sezione stessa, previsti dagli articoli 46, 47, 48 e 50 dello statuto confederale.

Art. 25.

Contro l'applicazione della censura a proprio carico le sezioni o le ditte hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione.

Art. 26.

Il segretario della Federazione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Egli non può esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere cariche senza autorizzazione del presidente della Federazione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della Federazione ed alla direzione dei servizi ed uffici.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi della Federazione con voto consultivo.

Il segretario è responsabile del buon funzionamento degli uffici della Federazione.

Art. 27.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Federazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione ed alle istruzioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto dell'Associazione fascista dell'industria laniera italiana.

CAPITOLO I.

Scopo e funzioni.

Art. 1.

L'Associazione fascista dell'industria laniera italiana, costituita nel 1877 fra i fabbricanti addetti all'industria della lana, i classificatori di lane e i produttori di lana meccanica, ed avente la sua centrale in Biella, è retta e governata, oltrechè dal presente statuto, dalle norme di legge e dagli statuti, regolamenti e deliberazioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 2.

L'Associazione potrà avere uffici o sedi succursali in altri centri del Regno. Potrà pure istituire servizi autonomi di interesse generale dell'industria laniera, anche con carattere commerciale e con gestione separata. La istituzione di uffici o sedi succursali e di servizi autonomi spetta al Consiglio generale.

Art. 3.

L'Associazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, in quanto giuridicamente riconosciuta come istituto costituito per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 4.

L'Associazione ha per iscopo:

a) di patrocinare e promuovere la risoluzione dei problemi tecnici ed economici relativi all'industria laniera, in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di esercitare tutte quelle funzioni che le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

A tale oggetto l'Associazione potrà provvedere:

1° collaborando con gli organi statali e con i pubblici poteri nel preparare, e, occorrendo, promuovere la legislazione e la regolamentazione concernenti lo sviluppo tecnico ed economico dell'industria laniera;

2° promuovendo e patrocinando studi, pubblicazioni, indagini statistiche, discussioni collettive; istituendo sussidi e concorsi a scuole industriali, commerciali e professionali, premi di incoraggiamento per invenzioni e perfezionamenti di macchine e di processi produttivi; promuovendo il miglioramento dell'organizzazione tecnica, economica e commerciale delle aziende; e infine concorrendo, in armonia con le direttive della Federazione sindacale fascista dell'industria laniera, all'attuazione di tutte quelle iniziative le quali tendano a curare l'educazione morale e nazionale dei soci e dei loro dipendenti.

Art. 5.

I rapporti fra l'Associazione e le altre organizzazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

CAPITOLO II.

Dei soci e dei loro obblighi.

Art. 6.

Possono chiedere l'inscrizione all'Associazione, in qualità di soci effettivi, le ditte esercenti nel Regno l'industria e la classificazione della lana.

Sulla domanda di iscrizione delibererà il Consiglio di presidenza. In caso di rifiuto, la ditta richiedente potrà reclamare al Consiglio generale, che si pronuncerà con votazione segreta, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 7.

Se la domanda è accolta, il socio è impegnato per anni tre che decorrono, a tutti gli effetti, dal primo giorno del semestre dell'anno solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Tale impegno s'intende rinnovato per un triennio se non verrà data disdetta scritta sei mesi prima della scadenza del triennio in corso.

Art. 8

I soci effettivi costituiscono l'Associazione, prendono parte ai lavori sociali, alle adunanze ed assemblee generali, in base alle disposizioni del presente statuto.

Hanno diritto di ricevere gratuitamente il Bollettino contenente gli atti dell'Associazione.

Art. 8.

L'Associazione può avere dei soci onorari, la nomina dei quali, su proposta del Consiglio generale, è deferita all'assemblea generale dei soci.

Art. 10.

I soci effettivi sono tenuti a versare alla cassa sociale:

a) L. 500 per tassa di ammissione all'atto dell'accettazione della loro domanda;

b) L. 150 per quota fissa annua sociale, se trattasi di ditte industriali, oltre ad una quota supplementare annua ragguagliata a L. 1.50 per ogni telaio per stoffa o per maglieria, L. 0.75 per ogni tricoteuse di maglieria, L. 0.03 per ogni fuso di carderia o a pettine, L. 15 per ogni sfilacciatrice ed ogni pettinatrice, L. 75 per ogni leviathan;

c) nel caso di ditte che abbiano macchine diverse da quelle sopra contemplate, la quota supplementare sarà fissata dal Consiglio di presidenza;

d) L. 300 per quota annua fissa, se trattasi di ditte classificatrici di lana.

Art. 11.

In aggiunta ai contributi ordinari di cui all'articolo precedente e ai contributi che le saranno assegnati dalla Federazione sindacale fascista dell'industria laniera, l'Associazione potrà richiedere ai soci effettivi, o anche solamente a una qualche categoria di essi, con deliberazione del Consiglio generale, contributi straordinari in corrispondenza a prestazioni o servizi speciali. Coll'ammontare di tali contributi, dedotte le spese occorse e la parte che si crederà di destinare al fondo sociale, si potranno costituire fondi separati, per l'impiego e la destinazione dei quali si dovrà avere speciale riguardo agli interessi della categoria dei soci a cui furono richiesti.

Art. 12.

Il pagamento del contributo ordinario, fisso e supplementare, dovrà farsi in una sola rata entro il primo trimestre dell'anno in corso.

La misura del contributo supplementare, ordinario, dovuto dai soci effettivi, verrà stabilita in base alle indicazioni che ogni ditta, a richiesta, è tenuta a fornire intorno al macchinario da essa posseduto all'inizio dell'anno, e sarà comunicata ai soci nel mese di gennaio di ogni anno.

Il socio effettivo che non effettuasse nel sopradetto primo trimestre il pagamento del suo contributo speciale sarà invitato a provvedervi con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno.

Il socio effettivo che per due anni non faccia onore al proprio impegno decade dalla qualità di socio, salvi tutti i diritti dell'Associazione per il pagamento dei contributi dovuti per il triennio in corso.

CAPITOLO III.

Governo ed amministrazione dell'Associazione.

Art. 13.

Sono organi dell'Associazione:

l'assemblea generale dei soci effettivi, il Consiglio generale e il Consiglio di presidenza, ed il presidente.

Tanto i componenti dei detti Consigli che il presidente durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Art. 14.

Il Consiglio generale è composto di 40 ditte associate.

Per la nomina delle medesime, le ditte inscritte fra i soci effettivi vengono ripartite in tanti gruppi quanti sono i principali rami dell'industria, e quante sono le principali regioni a cui le ditte appartengono. Per ogni gruppo è fissato un proporzionale numero di ditte rappresentanti. Ogni gruppo procederà alla nomina dei suoi rappresentanti.

A tale nomina si provvederà mediante votazione in regolare adunanza del gruppo, presieduta da un delegato del Consiglio di presidenza, e, nel caso che l'adunanza non fosse possibile o fosse troppo disagevole, mediante votazione per lettera. In quest'ultimo caso il Consiglio di presidenza invierà le schede ai soci appartenenti al gruppo, e, avutele di ritorno, ne farà lo spoglio.

La ripartizione in gruppi e l'assegnazione del proporzionale rispettivo numero di rappresentanti verranno, su proposta del Consiglio di presidenza, deliberate dal Consiglio generale in carica, entro il primo semestre del terzo anno del triennio in corso.

Art. 15.

Spettano al Consiglio generale: l'indirizzo sociale ed amministrativo dell'Associazione, l'esame del conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la determinazione degli eventuali contributi straordinari da richiedere ai soci effettivi, lo studio di tutte le proposte che il Consiglio di presidenza crederà di sottoporgli.

Esso si aduna in via ordinaria una volta all'anno, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di presidenza lo creda necessario o dieci delle ditte sue componenti ne facciano domanda scritta e motivata al presidente.

Le ditte possono farsi rappresentare alle adunanze mediante delegazione firmata e trasmessa al presidente prima dell'adunanza stessa. Ogni delegato non può riunire più di tre deleghe.

Per la validità delle adunanze è necessario che sia presente o rappresentata la maggioranza delle ditte componenti il Consiglio generale.

Art. 16.

Il Consiglio di presidenza è composto di un presidente, due vice-presidenti, un segretario-tesoriere e sette consiglieri, uno dei quali dovrà far parte dei filatori a pettine ed uno dei fabbricanti di stoffa da donna, tutti eletti dall'assemblea generale delle ditte associate fra i componenti di esse ditte.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata dal Ministero delle corporazioni. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Il Consiglio si aduna normalmente ogni due mesi: straordinariamente, quando il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da tre dei suoi componenti. Ciascun

membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Il presidente del Consiglio di presidenza è il presidente dell'Associazione, la rappresenta nei suoi rapporti coi terzi e ne ha la firma.

I vice-presidenti, separatamente ed in ordine di anzianità, surrogano, anche per quanto riguarda la firma, il presidente, in caso di assenza o di impedimento.

Art. 17.

Spetta al Consiglio di presidenza:

1° l'amministrazione dell'Associazione, provvedendo agli incassi, alle spese ordinarie e straordinarie ed all'impiego del fondo patrimoniale e dei fondi sociali disponibili, riferendone, alla presentazione dei conti, al Consiglio generale;

2° l'esame delle domande di iscrizione a socio effettivo;

3° la proposta di nomine a soci onorari;

4° la nomina del segretario generale e degli altri impiegati e la fissazione delle loro mansioni e retribuzioni;

5° l'approvazione del bilancio preventivo e l'esame dello schema di conto consuntivo redatto dal segretario-tesoriere da sottoporre al Consiglio generale;

6° la convocazione delle adunanze del Consiglio generale e delle assemblee dei soci effettivi;

7° lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dal Consiglio generale e dall'assemblea generale.

Art. 18.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sovraintende il segretario-tesoriere eletto dall'assemblea ai sensi dell'art. 16.

Il segretario-tesoriere dovrà curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio generale e del Consiglio di presidenza, ed alle norme stabilite dalla Confederazione.

Il segretario-tesoriere redige altresì lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Art. 19.

I soci effettivi saranno adunati in assemblea generale in via ordinaria una volta all'anno, nel primo trimestre, per procedere alle occorrenti nomine alle cariche sociali, esaminare e approvare la relazione annuale e il conto consuntivo e discutere tutte le questioni e proposte che possono riflettere l'indirizzo e l'andamento sociale.

La convocazione sarà fatta mediante lettera circolare d'invito da spedirsi almeno otto giorni prima della riunione ai soci, per posta raccomandata, e contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della adunanza e degli oggetti da trattare.

Potranno convocarsi assemblee generali straordinarie se il Consiglio di presidenza lo riterrà opportuno, o se venti ditte associate ne faranno domanda scritta al medesimo indicando lo scopo.

Le assemblee generali sono validamente costituite, qualunque sia il numero dei soci presenti.

I soci possono farsi rappresentare alle assemblee da altro socio, mediante delegazione firmata e trasmessa al presidente prima dell'adunanza stessa; ogni delegato non può riunire più di cinque deleghe.

Nel caso che il numero dei soci presenti o rappresentati sia inferiore al quinto degli iscritti, le deliberazioni eventuali verranno sottoposte a referendum, nel quale si intenderanno approvate quando avranno conseguito l'adesione della maggioranza dei soci votanti.

Art. 20.

L'assemblea generale dei soci designerà, ogni anno, tre revisori dei conti, scegliendoli fra i membri delle ditte non appartenenti al Consiglio di presidenza o al Consiglio generale.

Essi hanno diritto di intervenire alle adunanze del Consiglio generale senza voto deliberativo.

Art. 21.

Nell'assemblea generale e nelle adunanze del Consiglio generale, tanto per le decisioni che per le nomine, le ditte associate hanno diritto a disporre in base alla quota annua complessivamente dovuta e pagata:

a) di 1 voto da L. 1 a L. 300 di quota;
b) di 2 voti da oltre L. 300 a L. 450 di quota;
c) di 3 voti da oltre L. 450 a L. 600 di quota;
d) di 4 voti da oltre L. 600 a L. 900 di quota;
e) di 5 voti da oltre L. 900 a L. 1500 di quota;
f) di 6 voti da oltre L. 1500 a L. 2250 di quota;
g) di 7 voti da oltre L. 2250 a L. 3000 di quota;
h) di 8 voti da oltre L. 3000 a L. 3900 di quota;
i) di 9 voti da oltre L. 3900 a L. 4800 di quota;
l) di 10 voti da oltre L. 4800 a L. 6000 ed oltre.

Le votazioni hanno effetto con maggioranza relativa quando si tratta di nomine, e con maggioranza assoluta sui votanti quando si tratta di risoluzioni.

Art. 22.

Le adunanze dell'assemblea generale dei soci e quelle del Consiglio generale e del Consiglio di presidenza potranno tenersi anche fuori della sede centrale.

Art. 23.

Delle assemblee generali dei soci, e delle adunanze del Consiglio generale e del Consiglio di presidenza verrà redatto regolare processo verbale, che sarà pubblicato nel Bollettino sociale.

Art. 24.

Verificandosi nel corso del triennio qualche vacanza di posto nel Consiglio di presidenza, provvederà il Consiglio generale alla surrogazione nella sua prima prossima adunanza. Se la vacanza si verifica nel Consiglio generale, si provvederà alla surrogazione, invitando il gruppo competente, entro un mese dalla verificatasi vacanza, a procedere alla surrogazione. I surroganti resteranno in carica il tempo per cui sarebbero durati nella medesima i surrogati.

Art. 25.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali, e non possono rappresentare le ditte facenti parte del Consiglio generale, che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, direttori generali ed institori di aziende aderenti, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 26.

Il segretario generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio di presidenza che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario generale deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Egli non può esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere cariche senza autorizzazione del presidente dell'Associazione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario generale, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Associazione ed alla direzione dei servizi ed uffici.

Il segretario generale interviene a tutte le sedute degli organi dell'Associazione con voto consultivo. Egli è responsabile del buon funzionamento degli uffici dell'Associazione.

CAPITOLO IV.

Disposizioni varie.

Art. 27.

La durata dell'Associazione è indefinita. Soltanto l'assemblea generale dei soci può deliberarne lo scioglimento, ma in tal caso le residue attività dovranno venire destinate ad una o più istituzioni scolastiche industriali o commerciali, essendo in modo assoluto stabilito che non potranno mai, in nessun caso, essere ripartite fra i soci restanti o destinate ad altri scopi.

Per la validità dell'assemblea generale che delibera lo scioglimento occorre la presenza di due terzi dei soci che dispongono di non meno della metà dei voti di cui complessivamente possono disporre tutte le ditte associate. La relativa deliberazione dovrà conseguire l'approvazione di due terzi dei voti di cui complessivamente dispongono le ditte associate, raccolti per referendum.

Art. 28.

Ogni cambiamento dello statuto, che potrà deliberarsi dalle assemblee generali costituite a termine dell'art. 19, dovrà conseguire l'approvazione di due terzi dei voti di cui complessivamente dispongono le ditte associate, raccolti per referendum.

Art. 29.

L'Associazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che anche indirettamente possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutti gli atti, documenti e deliberazioni per cui sia richiesta dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni confederali, l'approvazione della Confederazione.

Art. 30.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla legge 3 aprile 1926, n. 563, e al regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè alle altre disposizioni governative e della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1868.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 giugno 1927, n. 1570.

Passaggio dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili dal Ministero dei lavori pubblici a quello delle comunicazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riguardante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 25 settembre 1924, n. 1477, concernente la riforma dei servizi del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il R. decreto 9 maggio 1926, n. 849, riguardante il riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il R. decreto 9 maggio 1926, n. 874, che reca modificazioni al ruolo del personale di vigilanza (gruppo A) del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il R. decreto 9 maggio 1926, n. 850, che istituisce il gruppo *B* nel personale del ruolo di vigilanza nel Ministero dei lavori pubblici;

Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596;

Visto l'art. 3, punto 2°, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al coordinamento dei vari servizi delle comunicazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Primo Ministro Capo del Governo, col Ministro per le finanze, e col Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal 1° luglio 1927 l'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, compreso l'Ufficio speciale per la costruzione delle ferrovie secondarie nell'interno della Sicilia, è trasferito al Ministero delle comunicazioni.

Il personale che per effetto di regolare assegnazione prestava servizio al predetto Ispettorato alla data del 1° aprile 1927 passerà al Ministero delle comunicazioni conservando il trattamento giuridico ed economico dell'Amministrazione da cui proviene.

Art. 2.

Sono devoluti, ad ogni effetto, al Ministro per le comunicazioni tutti i poteri e le facoltà attualmente di spettanza del Ministro per i lavori pubblici riflettenti il predetto Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

Art. 3.

Il Ministro per le comunicazioni subentra a quello per i lavori pubblici nella gestione dei contratti e nella osservanza delle concessioni e delle autorizzazioni riguardanti i servizi dipendenti dal predetto Ispettorato generale, salve tutte le attribuzioni e le azioni di competenza del Ministero delle finanze, ai termini delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Con decreti Reali, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze e, ove occorra, con quello per i lavori pubblici, sarà provveduto alla

sistemazione dei servizi dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, nonchè del relativo personale.

Sino a quando non sarà intervenuta la sistemazione anzidetta, il personale continuerà a far parte dei propri ruoli di origine e l'ispettore generale continuerà a far parte del Consiglio di amministrazione per il personale amministrativo e d'ordine del Ministero dei lavori pubblici.

E' lasciata facoltà ai Ministri competenti, finchè non sarà effettuato l'inquadramento conseguente alla sistemazione di cui al comma primo, di effettuare di comune accordo, in casi eccezionali e previo assenso del Ministro per le finanze, passaggi di personale dal Ministero dei lavori pubblici all'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili presso il Ministero delle comunicazioni e viceversa.

Art. 5.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, saranno apportate le riduzioni occorrenti, in dipendenza dell'attuazione del presente decreto, ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, con decorrenza dalla data in cui avrà effetto la sistemazione del personale presso il Ministero delle comunicazioni, ai sensi del precedente art. 4.

Art. 6.

Con decreti Reali, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze e, ove occorra, con quello per i lavori pubblici, saranno emanate tutte le ulteriori disposizioni necessarie in relazione al trasferimento dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili al Ministero delle comunicazioni.

Art. 7.

Al personale del Ministero dei lavori pubblici e a quello di altre Amministrazioni che alla data del 30 dicembre 1926 era addetto all'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, potrà, con decreto del Ministro per le comunicazioni, essere conservato *ad personam* il trattamento di cui godeva ai sensi del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, e del relativo regolamento, nonchè la concessione della tessera di riconoscimento « Serie U. S. F. », di cui all'art. 16 del R. decreto 7 agosto 1909, n. 711, ai funzionari stessi in quanto ne fruivano alla anzidetta data.

Art. 8.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto al passaggio dei fondi dallo stato di previsione della spesa per il Ministero dei lavori pubblici a quello del Ministero delle comunicazioni, per l'attuazione dei provvedimenti di cui sopra.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro per le comunicazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 22. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1869.**

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. **1542.**
Contributo scolastico del comune di Salorno (Trento).

N. 1542. R. decreto 16 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Salorno, della provincia di Trento, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763, già fissato in L. 5080 col R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2534, è elevato a L. 5324 a decorrere dal 14 gennaio 1927, e viene annullato, con la medesima decorrenza, il contributo stabilito, con lo stesso Regio decreto, a carico del comune di Cauria.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione **1870.**

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. **1543.**
Contributo scolastico del comune di Nacla San Maurizio (Trieste).

N. 1543. R. decreto 16 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Nacla San Maurizio, della provincia di Trieste, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763, già fissato in lire 5212 col R. decreto 4 giugno 1925, n. 1309, è elevato a L. 6070, a decorrere dal 12 gennaio 1927, e viene annullato, con la medesima decorrenza, il contributo stabilito con lo stesso Regio decreto a carico del comune di Roditti.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione **1871.**

REGIO DECRETO 5 agosto 1927, n. **1544.**
Erezione in ente morale della Cassa di previdenza per il personale della Società anonima Fonderie Ambrogio Necchi, in Pavia.

N. 1544. R. decreto 5 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa di previdenza per il personale della Società anonima Fonderie Ambrogio Necchi, con sede in Pavia, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1927 - Anno V

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1927.
Autorizzazione al Banco di credito canicattese di Canicattì ad aprire una propria filiale in Campobello di Licata.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;
Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di credito canicattese di Canicattì è autorizzato ad aprire una propria filiale in Campobello di Licata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 settembre 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Riconoscimento del Consorzio idro-agricolo di Bagheria in provincia di Palermo.

Con R. decreto 21 luglio 1927, n. 1599, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto stesso anno al registro 17, foglio 346, sono stati respinti i ricorsi presentati in dipendenza della pubblicazione degli atti, ed è stato riconosciuto a tutti gli effetti di legge il Consorzio idro-agricolo di Bagheria in provincia di Palermo.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Cessazione di notari dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto 5 agosto 1927, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i notari Legnazzi Arnaldo e Teppati Michele Camillo, rispettivamente residenti nei comuni di Gardone Val Trompia (distretto notarile di Brescia) e Torino (distretto notarile di Torino), sono stati dispensati dall'ufficio, per limite di età, il primo con decorrenza dal giorno 11 settembre 1927 ed il secondo dal 21 detto mese ed anno, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, 3 settembre 1927 - Anno V

p. *Il Ministro:* MAROTTA.

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

Abbruciamento ed estrazione di titoli di credito comunale e provinciale.

Si notifica che, in adempimento di quanto dispone l'art. 1 del R. decreto 2 febbraio 1908, n. 47, ed in conformità delle prescrizioni contenute negli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, il giorno 5 ottobre 1927, incominciando alle ore 9, si procederà in una delle sale a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, con accesso al pubblico da via Goito, alle seguenti operazioni in ordine ai titoli rappresentanti cartelle ordinarie 3.75 % di credito comunale e provinciale:

1° Abbruciamento dei titoli al portatore rappresentanti cartelle ordinarie 3.75 % di credito comunale e provinciale sorteggiati a tutta la 18ª estrazione (ottobre 1926) e rimborsati da questa Direzione generale;

2° Estrazione a sorte di schede in rappresentanza di titoli corrispondenti a 1437 cartelle ordinarie 3.75 % di credito comunale e provinciale, in relazione alle quote di capitale comprese nelle annualità scadenti nel 1927.

Il quantitativo dei titoli da sorteggiarsi per ciascuna serie è, come da apposito scadenzario, di: n. 487 per la serie dei titoli unitari, capitale nominale L. 487,000; n. 102 per la serie dei titoli quintupli, capitale nominale L. 510,000; n. 44 per la serie dei titoli decupli, capitale nominale L. 440,000. Totale n. 633 titoli per il capitale nominale di L. 1,437,000.

Tenuto conto che le quote di capitale comprese nelle annualità di prestiti concessi in cartelle ordinarie 3.75 % scadenti nel 1927, aumentati di L. 718.58 (frazione di cartella non compresa nella 18ª estrazione) ammontano a L. 1,437,767.21, rimane un avanzo di lire 767.21 da conteggiarsi nella 20ª estrazione.

Alle operazioni suddette potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri d'iscrizione dei titoli sorteggiati.

Roma, 3 settembre 1927 - Anno V

Il direttore generale: VITI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 6 settembre 1927 - Anno V

Francia	72.27	Oro	355.80
Svizzera	355.27	Belgrado	32.50
Londra	89.604	Budapest (Pengo)	3.21
Olanda	7.385	Albania (Franco oro)	357.50
Spagna	310.50	Norvegia	4.83
Belgio	2.57	Svezia	4.94
Berlino (Marco oro)	4.3825	Polonia (Sloty)	207 —
Vienna (Schillinge)	2.60	Danimarca	4.93
Praga	54.70	Rendita 3,50 %	69.85
Romania	11.40	Rendita 3,50 % (1902)	64.50
Russia (Cervonetz)	96.25	Rendita 3 % lordo	39.325
Peso argentino oro	17.86	Consolidato 5 %	81.35
Peso argentino carta	7.86	Obbligazioni Venezie 3,50 %	68.80
New York	18.44		
Dollaro Canadese	18.44		

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

3ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	551680 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Fassio Giuseppe Ettore fu Pietro, domic. a Novara . . . . per l'usufrutto: Martinetti Cristina fu Giuseppe, ved. di Fassio Domenico.	L.	525 —
»	149061	Boglio Silvestro fu Giovanni Battista, domic. a Sant'Albano Stura (Cuneo), vincolata	»	262.50
»	43746	Inzitari Cannella Luigi di Vincenzo, domic. a Napoli, vincolata.	»	31.50
3.50 (1902) mista	222	Mastromarchi Gaetano di Vincenzo, domic. a Saracena (Cosenza)	»	35 —
» »	223	Intestata come la precedente	»	35 —
» »	224	Intestata come la precedente	»	35 —
Certificato provvisorio valevole pel ritiro di obbligazioni definitive delle Venezie rilasciato dalla Sezione di Regia Tesoreria provinciale di Trento il 27 novembre 1923.	10199	Boso Ettore e Gisella fu Fortunato « Tamburlo » e Maria Sordo, domic. a Castello Tesino . . . . Capitale	»	2,000 —
Certificato provvisorio valevole pel ritiro di obbligazioni definitive delle Venezie rilasciato dalla Sezione di Regia Tesoreria provinciale di Treviso il 16 agosto 1923.	1794	Tognetti Pietro fu Giovanni e di Cita Teresa e trasmissibile per girata . . . . Capitale	»	600 —
3.50 %	720573	Zunini Adriana di Angelo, minore sotto la p.p. del padre, domic. a Chiavari (Genova)	»	136.50
»	706740	Tronca Maria Giuseppa di Pasquale, moglie di Possumato Giuseppe, domic. a Gambatesa (Campobasso), vincolata . .	»	73.50
Cons. 5 %	266919	Triggiani Pasqua di Vitantonio, minore sotto la p.p. del padre, domic. a Bari	»	85 —
3.50 %	733536	Rossi Brigida detta Brigidina di Giuseppe, nubile, domic. in Acqui (Alessandria), vincolata	»	1,295 —
3.50 % (1902)	12118 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: comune di Mercato S. Severino (Salerno). . per l'usufrutto: Sac. Salvati Francesco fu Luigi.	»	112 —
3.50 %	693754	Ficicchia Salvatore Emanuele di Giuseppe, domic. a Vittoria (Siracusa), vincolata	»	7 —
Cons. 5 %	109364	Messineo Rosario fu Leonardo, domic. a Philadelphia . . .	»	50 —
»	109365	Intestata come la precedente	»	50 —
»	109366	Intestata come la precedente	»	50 —
»	109367	Intestata come la precedente	»	250 —
»	118543	Intestata come la precedente, domic. a Petralia Soprana (Palermo)	»	600 —
»	178633	Intestata come la precedente	»	850 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	296803 Solo certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Santulli Filomena fu Salvatore, minore sotto la p.p. della madre Buono Maria fu Pasquale, vedova Santulli Salvatore, domic. a Baiano (Avellino) . . . . . L. per l'usufrutto: Buono Maria fu Pasquale.	40 —
»	296804 Certificatto di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Santulli Giuseppa fu Salvatore, minore, ecc., come la proprietà precedente . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	40 —
»	296806	Santulli Giuseppa fu Salvatore, minore, ecc., come la proprietà precedente . . . . »	130 —
»	296805	Santulli Filomena fu Salvatore, minore, ecc., come la precedente . . . . »	130 —
3.50 %	554598	Serra Giuseppina fu Emilio, minore, sotto la p.p. della madre Concetta Zanga, ved. di Serra Emilio, domic. a Napoli. . »	21 —
»	639887	Intestata come la precedente . . . . »	192.50
»	774116	Serra Giuseppina fu Emilio, minore, sotto la tutela di Stella Decimo fu Leopoldo, domic. a Napoli . . . . . . »	70 —
Cons. 5 % vecchio	1131602 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Figli legittimi (maschi e femmine) di Mor Giovanni Battista, Giacomo e Lorenzo fu Giovanni Battista, viventi al giorno della morte di Bassini Amalia fu Tommaso usufruttuaria di questa rendita, rappresentati dall'Amministratore avv. Bortolo Pirlo, domic. a Brescia . . . . » per l'usufrutto: Bassini Amalia fu Tommaso, ved. di Mor Angelo, moglie in seconde nozze di Bruni Giovanni fu Pietro. »	500 —

Roma, 30 aprile 1927 - Anno V

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

(2ª *pubblicazione*).

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 61 — Numero del certificato provvisorio: 2261 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 7 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Chieti — Intestazione del certificato provvisorio: Guerrini Elvira di Annibale, domiciliata in Archi (Chieti) — Capitale del certificato provvisorio: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 64 — Numero del certificato provvisorio: 5205 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 14 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Trento — Intestazione del certificato provvisorio: Pedroni Riccardo fu Cesare, domiciliato in Trento, viale Rovereto n. 18 — Capitale del certificato provvisorio: L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 69 — Numero del certificato provvisorio: 25 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 20 novembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Napoli — Intestazione del certificato provvisorio: Stella Antonio — Capitale del certificato provvisorio: L. 5500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 74 — Numero del certificato provvisorio: 17061 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 19 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Como — Intestazione del certificato provvisorio: Casartelli Francesco fu Battista, domiciliato in Como, via Dante n. 18 — Capitale del certificato provvisorio: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 75 — Numero del certificato provvisorio: 20206 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 16 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Roma — Intestazione del certificato provvisorio: Zanetti Silverio di Vittorio, domiciliato in Roma, via Lesina n. 3 — Capitale del certificato provvisorio: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 76 — Numero del certificato provvisorio: 3436 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 24 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Salerno — Intestazione del certificato provvisorio: Izzo Giuseppe fu Felice, domiciliato a Campagna (Salerno) — Capitale del certificato provvisorio: L. 1000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi 6 mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 4 luglio 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.